

COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

Prov.di Cosenza

Prot. 1979 Del
Albo n° 288 del

15 GIU 2015

Ordinanza n° 02 del 15/06/2015

Oggetto: Decreto Legge n°91 del 24 giugno 2014

Si porta a conoscenza dei cittadini che, con il decreto indicato in oggetto, in particolare all'art.14 c8 lett.b, relativo alla bruciatura dei residui vegetali agricoli e forestali derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco e della loro combustione.

Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri stereo per ettaro.

Visto che, si dà facoltà ai Sindaci, per organizzare e regolamentare attraverso emanazione di ordinanza, la combustione di materiale vegetale, a tutela della salute e dell'ambiente.

Visto il D.lgvo n°267/2000;

Visto il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 256 e 256 bis. Ss mm ed ii;

ORDINA

1. che nel territorio di questo Comune è consentita la combustione sul luogo di produzione del materiale agricolo e forestale naturale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco del materiale agricolo, o anche derivato da verde pubblico e privato. Di tale materiale sono consentiti il raggruppamento e l'abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri **steri dalle ore 5.00 alle ore 7.00 per il periodo Luglio/Agosto**, per il resto dell'anno dalle ore **9.00 alle ore 12.00** e dalle ore **16.00 alle ore 19.00** individuati con la presente ordinanza e, quindi, alle seguenti condizioni, a tutela della salute e dell'ambiente:

2. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona da essi delegata ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; le ceneri dovranno essere ricoperte da uno strato di terreno vegetale.

3. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza sarà applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.

4. dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito Internet del comune.

5. Gli organi di Polizia Municipale sono tenuti alla verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Falconara Albanese li

15 GIU 2015

Il Sindaco
Geom. Ercole Conti

